

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Michele Basta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. xxxx2018 promossa da

SOCIETA' CLIENTE

ATTRICE

contro

BANCA INCORPORANTE

CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

PREMESSO CHE

Con atto di citazione la **SOCIETA CLIENTE** ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo la **BANCA INCIRPORATA**, allegando di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente bancario con la banca (c/c nxxxxxxx) che alla data del 31.3.2017 presentava un saldo finale passivo pari a euro – 132.015,86.

Parte attrice ha quindi chiesto al Giudice di: a) accertare e dichiarare la nullità delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, nonché l'inefficacia e l'invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli per l'attrice; b) accertare e dichiarare il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto; c) accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultra legale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con eliminazione dell'anatocismo; d) accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo; e) determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario; f) accertare e dichiarare la nullità o inefficacia di qualsivoglia pretesa della banca convenuta in relazione all'indicato rapporto di credito per interessi, spese e commissioni e competenze per contrarietà alla legge 108/1996 perché eccedente il tasso soglia con l'effetto dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; g) accertare e dichiarare l'esatto saldo del c/c alla data di proposizione della domanda ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile con condanna alla rettifica del saldo; h) accertare e dichiara la risoluzione del contratto di conto corrente oggetto di causa in ragione del grave inadempimento ex art. 1456 c.c. per l'applicazione di clausole nulle e non pattuite con rilevanti addebiti sul conto corrente e per l'effetto condannare la banca alla ripetizione delle somme a credito del correntista; i) accertare che la banca ha violato gli artt. 116 e 117 TU 385/93 dichiarando la nullità dei tassi, prezzi, commissioni spese; l) in ogni caso dichiarare l'illegittimo ed arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla banca in ordine alla gestione del c/c bancario in merito all'erogazione e impiego dei finanziamenti concessi nonché all'eventuale segnalazione del nominativo in centrale rischi ordinando la cancellazione di eventuali segnalazioni con condanna al risarcimento di tutti i danni patiti anche di natura non patrimoniale; m) con condanna alla refusione delle spese di lite.

Parte attrice ha allegato quindi che la banca avrebbe gestito il rapporto di c/c in modo anomalo, applicando tassi di interessi passivi ultralegali con commissioni di massimo scoperto, consentendo scoperture ben più elevate di quelle concesse contrattualmente.

Dalla ricostruzione contabile del rapporto dare/avere emergerebbe un saldo finale attivo di euro 38.417,56.

Con comparsa di risposta si è costituita la banca, la quale ha contestato tutte le ragioni di fatto e di diritto dedotte dall'attrice, chiedendo al Giudice il rigetto delle domande attoree.

Durante la fase istruttoria parte attrice ha chiesto che venisse disposta una CTU contabile, ma il Giudice Istruttore, con ordinanza del 19.4.2019 ha respinto tale istanza, ritenendola inammissibile e ha rinviato la causa per l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza dell'1.7.2021 hanno precisato le rispettive conclusioni.

In particolare, parte attrice ha così concluso: "...preliminarmente formula espressa istanza di revoca dell'ordinanza riservata istruttoria del 19.04.2019, insistendo per l'ammissione della CTU tecnico contabile,²

richiesta negli scritti difensivi, ed in particolare nella memoria 183 co. 6 n. 2, a cui integralmente si riporta, in conformità ai principi per ultimo sanciti dalla pronuncia della Cassazione del 23.02-15.03.2016 n. 5091 e da Cass. II Sez.Civ. Sent. del 07/09/2016 n. 17685, alla luce dei quali, la CTU non può essere ritenuta né esplorativa né sostitutiva dell'onere della prova, giacché parte attrice ha fornito idoneo principio di prova in relazione ai fatti costitutivi della pretesa azionata nella presente causa, ex art. 2697, i rapporti dedotti in giudizio non sono oggetto di contestazione, né i documenti agli atti possono essere ritenuti irrilevanti dal Giudice. Nemmeno la chiesta ctu può essere ritenuta inutile, stante la fondatezza, anche parziale, dei prospettati vizi del rapporto di conto corrente, con conseguente necessità di una consulenza specialistica per affidare i complessi conteggi che richiedono particolari competenze specialistiche, necessarie per fornire all'attività valutativa del Giudice adito, l'apporto di cognizioni tecniche stante l'attinenza della causa a questioni di elevato tecnicismo extragiuridico, onde effettuare i complessi calcoli necessari sia per quantificare le somme a vario titolo illegittimamente addebitate dalla convenuta, sia per esaminare la natura effettiva delle rimesse, alla base della eccezione di prescrizione formulata dalla banca, ed il loro carattere solutorio ovvero ripristinatorio, sulla base di saldi ricalcolati dal CTU e non di quelli esposti dalla banca negli estratti conto prodotti, i cui presupposti ed i cui conteggi sono espressamente contestati. In subordine, e salvo gravame, il sottoscritto difensore si riporta alle difese in atti e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183 cpc co. 6, n. 1, contestando l'avverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito, chiede – altresì - che la causa venga trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc e condanna alle spese del giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.”.

Parte convenuta ha invece chiesto al Giudice di rigettare tutte le domande attoree, con vittoria sulle spese, competenze e onorari di causa.

A questo punto, lo scrivente, nel frattempo subentrato nella titolarità del presente fascicolo, ha concesso alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.

RITENUTO CHE

Preliminarmente occorre rilevare l'inammissibilità delle richieste istruttorie rinnovate da parte attrice e già decise con ordinanza del 19.4.2019, da intendersi in questa sede integralmente richiamata.

Con specifico riguardo al merito della causa, è necessario rilevare quanto segue.

Parte attrice ha allegato che i costi trimestralmente applicati al correntista non erano stati concordati tra le parti.

La doglianza di merito è priva di pregio.

E' sufficiente considerare al riguardo che il contratto di c/c è stato sottoscritto dal cliente in tutte le pagine ed è stato sottoscritto in calce con apposizione di firma da parte del legale rappresentante della **SOCIETA'CLIENTE**; è stata anche apposta la doppia firma richiesta dall'art. 1341, co. 2, c.c. (cfr. doc. 2,3,4 fasc. conv.).

Allo stesso modo il contratto di apertura di credito n. xxxxxxx appoggiato al c/c di corrispondenza n. 05/01/07653 è stato debitamente sottoscritto con doppia firma da **SOCIETA'CLIENTE** Più nello specifico, nel contratto sono state specificamente determinate le spese di istruttoria e la commissione di massimo scoperto.

Vi sono quindi elementi più che sufficienti dai quali inferire la piena validità ed efficacia del contratto di conto corrente tenuto conto del fatto che tanto le condizioni economiche quanto il contratto di affidamento risultano sottoscritti dal legale rappresentante della società attrice.

Da tali considerazioni si evince l'infondatezza della censura di merito sollevata da parte attrice, che deve essere quindi respinta.

La difesa dell'attrice ha inoltre allegato l'illegittimità della CMS che la Banca ha applicato.

La convenuta, nel contestare il fondamento di tale doglianza, ha allegato che tale commissione è stata debitamente pattuita tra le parti e peraltro trova ora conferma della sua legittima applicazione in giurisprudenza.

Anche tale censura è infondata.

Sul punto è necessario considerare che, pacificamente, essa, nel periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della L. 28 gennaio 2009, n. 2, non era un accessorio aggiuntivo rispetto all'interesse passivo, bensì un autonomo corrispettivo dovuto alla banca per aver posto e mantenuto a disposizione del cliente la somma da questo richiesta. Essa non era regolata da disposizioni normative, e secondo la Suprema Corte, poteva essere riconosciuta solo se espressamente pattuita, nella misura convenuta e per i periodi contemplati dagli accordi intervenuti, con esclusione di capitalizzazione trimestrale (cfr. Cass. n. 870/2006; n. 11772/2002).

Per il periodo successivo all'entrata in vigore di tale normativa, la commissione di massimo scoperto deve essere riconosciuta come validamente pattuita ed applicata solo se si è in presenza delle condizioni indicate nella stessa, ovvero se ne sono chiaramente indicati tutti i parametri di calcolo.

Sono state poi emanate le disposizioni di cui all'art. 117 bis del TUB, introdotte dall'art. 6 bis comma 1 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 (secondo le quali: 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2"), nonché il decreto d'urgenza del Ministero per l'Economia e le Finanze del 30 giugno 2012, n. 644, recante l'adozione, da parte del CICR, della "disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti, in attuazione dell'art. 117 bis del Testo Unico Bancario", che ha compiutamente individuato i requisiti ed i presupposti delle remunerazioni previste dalla norma in oggetto, e che, all'art. 5, contenente le disposizioni finali e transitorie, ha previsto l'entrata in vigore del decreto al 1 luglio 2012 e l'adeguamento entro il 1 ottobre 2012 dei contratti in corso a tale data, con l'introduzione di clausole conformi all'art. 117 bis del TUB e al decreto CICR.

Quanto alla computabilità di tale commissione ai fini della determinazione del tasso soglia, vi è da rilevare che essa, originariamente, non era computabile alla stregua delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia per l'attuazione dell'art. 2 della L. n. 108/1996, anche se, da parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, 21 settembre 2007), si era sottolineato come la stessa dovesse essere computata nella base di calcolo per la determinazione del tasso di interesse di fatto applicato dalla banca, dal momento che la stessa legge imponeva di prendere in considerazione, a tal fine, di ogni costo per la concessione di credito al cliente (contra, però, Trib. Lecce, 6 marzo 2008, il quale ebbe a sottolineare che, tenendo conto di parametri diversi da quelli presi in considerazione dal legislatore amministrativo avrebbe significato integrare la fattispecie incriminatrice dell'art. 644 c.p. di contenuti non previsti, in aperta violazione dell'art. 25 Cost.).

Successivamente, però, la Banca d'Italia ha emanato nuove istruzioni, stabilendo in particolare, al par. C4, la computabilità della commissione di massimo scoperto, laddove applicabile secondo le

disposizioni di legge vigenti, nel calcolo del TEG applicabile al contratto, ed in tal senso, peraltro, si è espressa anche la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12965 del 22 giugno 2016, est. Ferro). Tanto premesso, occorre rilevare l'infondatezza della censura di merito sollevata dall'attrice, dal momento che nel caso di specie vi è una specifica pattuizione tra le parti in merito all'applicazione della CMS.

Con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, occorre considerare quanto segue.

Parte attrice ha allegato l'illegittimità dell'applicazione degli interessi anatocistici, a causa dell'assenza di una previsione negoziale e/o di un uso normativo idoneo a derogare a quanto previsto dall'art. 1283 c.c..

Parte convenuta, nel contestare tale censura di merito, ha allegato che la questione non può riguardare gli interessi maturati e capitalizzati in data successiva al marzo 2000 poiché da tale data la banca ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, come previsto dalla delibera CICR del 9.2.2000 che ha stabilito la legittimità della capitalizzazione degli interessi quando la stessa sia applicata agli interessi sia attivi che passivi, prevedendo altresì, nel caso in cui l'applicazione delle nuove condizioni non comportasse un peggioramento di quelle precedentemente applicate, la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento delle stesse mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale senza necessità di espressa approvazione da parte dei clienti.

L'allegazione attorea è priva di pregio.

L'art. 120 del TUB ha subito nell'arco di un decennio ben sei modifiche sostanziali, di cui quattro riguardanti il problema dell'anatocismo.

Nella sua versione iniziale, in vigore dal 1 gennaio 1994 al 18 ottobre 1999, si limitava a prevedere in uno solo comma che "gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento". Nessun accenno vi era al fenomeno della produzione degli interessi sugli interessi in deroga al generale divieto di cui all'art. 1283 c.c.

Successivamente il legislatore, intervenendo dopo le note sentenze della Cassazione del 1999, che hanno negato l'esistenza di un uso normativo che potesse legittimare a norma del secondo comma dell'art. 1283 c.c. la prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi, con il D.Lgs. n. 342/99 ha modificato l'art. 120 del T.U.B., demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) le modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni bancarie.

Il C.I.C.R., con Delibera del 9/2/00, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo la possibilità per le banche di pretendere interessi sugli interessi, purchè l'addebito e l'accredito dei medesimi avvenga con la stessa periodicità.

All'art. 7 della citata Delibera C.I.C.R. viene dettata la disciplina per i precedenti rapporti disponendo che: "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela."

Dunque per i contratti in corso la norma transitoria dell'art. 7 prevede che l'adeguamento debba essere esplicitamente approvato dalla clientela solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Deve peraltro ritenersi che il richiamo alle "condizioni precedentemente applicate" di cui all'art. 7 della Delibera, non possa essere riferito all'illegittima capitalizzazione trimestrale, in quanto le variazioni delle condizioni contrattuali presuppongono pur sempre una valida pattuizione sottostante, mentre rispetto ad una clausola nulla non può operare alcun meccanismo di variazione, tanto meno semplificato,

ad iniziativa di una sola parte; in ogni caso, la capitalizzazione trimestrale con identica periodicità costituisce una modifica peggiorativa per il cliente rispetto all'assenza di capitalizzazione, e necessita pertanto di esplicita approvazione, perdurando, in difetto, gli effetti della nullità.

A tali considerazioni devono aggiungersi ulteriori argomenti; va infatti ricordato che, dopo le menzionate sentenze della Cassazione del '99, che avevano sancito l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale praticato dalle banche, il Governo era intervenuto con l'art. 25 del D. Lgs. 342/99 sull'art. 120 del T.U.B., stabilendo una sanatoria delle clausole anatocistiche stipulate sino a quel momento e l'adeguamento di una pari periodicità degli interessi a debito e a credito; era stata quindi emanata la Delibera CICR dell'8/2/00 che, nel prevedere l'identica periodicità delle condizioni di conto, disciplinava all'art. 7, come si è visto, le clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera stessa, prevedendone l'adeguamento alla nuova disciplina e stabilendo una specifica approvazione per iscritto della clientela solo per la circostanza di modifiche comportanti un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Peraltra la Corte Costituzionale, con la sentenza 17 ottobre 2000, n. 425, ha dichiarato l'illegittimità del 3° comma dell'art. 25 D. Lgs. 342/99; conseguentemente è venuto meno il presupposto legittimante l'art. 7 della Delibera CICR 9/2/00, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento dell'entrata in vigore della Delibera stessa.

Né il 2° comma dell'art. 25 conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente; al riguardo le S.U. (n. 21095/04) hanno precisato che: "in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 425/00, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342/99, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia – fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ." (cfr, anche le successive Cass. n. 4093/2005; n. 25016/2007).

Deve quindi ritenersi in conclusione che, con riguardo ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/00, la modifica introdotta dalla banca senza approvazione scritta del cliente debba essere considerata inefficace (tra le tante sentenze di merito in tal senso vedi Tribunale di Venezia, sent. 22.1.2007; Tribunale di Torino, n. 6204/2007; Tribunale di Benevento, n. 252/2008; Tribunale di Padova, 27.4.2008; Tribunale di Mondovì, sent. 10.2.2009).

La validità della deroga al divieto di anatocismo secondo le previsioni dell'art. 3 della delibera CICR 2000 è stata indirettamente confermata dalla S.C. ("La conclusione secondo cui, a partire dall'entrata in vigore del t.u.b., nei contratti di mutuo fondiario, al pari di quanto previsto per ogni altro contratto di mutuo bancario, non è più ammessa l'automatica capitalizzazione degli interessi trova, infine, ulteriore conforto nell'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR (emessa in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2, del t.u.b. medesimo, introdotto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25), il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento"(così Cass., n. 11400/2014 in motivazione).

La Cass. ha anche affermato che, nel caso di avvenuta risoluzione del rapporto di mutuo (fondiario e non), il mutuatario sarà tenuto, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute, alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale (vedi S.U., n. 12639/2008; Cass., n. 11400/2014).

Deve ritenersi che quest'ultimo principio sia applicabile ai contratti che non contengono una pattuizione in deroga al divieto di anatocismo.

Sul punto, è necessario evidenziare che la capitalizzazione degli interessi nel caso di specie è stata concordata ed accettata espressamente dal cliente. Infatti, nel contratto di conto corrente sono allegate le condizioni generali di contratto che riportano nel dettaglio i tassi debitori e creditori, la periodicità

della capitalizzazione, le modalità e tempistiche di calcolo. Inoltre, le condizioni generali sono state sottoscritte dal cliente e, allo stesso modo, è stato sottoscritto con doppia firma il contratto di c/c e in particolare le clausole vessatorie, tra cui quella relativa alla capitalizzazione degli interessi come riportata nelle condizioni generali di contratto. Allo stesso modo, **SOCIETA' CLIENTE** ha approvato per iscritto con firma specifica la clausola che consente alla banca di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali.

Ne deriva pertanto che anche tale censura è infondata e, come tale, va respinta.

Parte attrice formula anche una richiesta di risarcimento del danno allegando aver subito un pregiudizio all'attività economica svolta oltre che un danno non patrimoniale.

La doglianza è priva di pregio.

E' sufficiente rilevare che l'attrice non ha provato, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727 c.c., l'andamento e il quantum debeatur della richiesta risarcitoria, essendo la stessa mera allegazione difensiva.

In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza delle domande attoree, che devono essere pertanto integralmente rigettate.

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n. 55/2014 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio; introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande attoree in epigrafe e restando assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così dispone:

1) rigetta le domande attoree;

2) condanna parte attrice a pagare in favore di parte convenuta le spese processuali, che così si liquidano: in euro 5.635 per onorari e compensi; oltre il 15% della somma che precede per spese generali.

IVA e Cassa come per legge.

Cuneo, 22.10.2021

Il Giudice

dott. Michele Basta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*